

RETRIBUZIONE LORDA ANNUA DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

a seguito della sottoscrizione del nuovo CCNL siglato il 16.07.2024 - decorrenza 01.01.2025

(Triennio 2019- 2021)

aggiornamento luglio 2025

SEGRETERARI COMUNALI E PROVINCIALI	Stipendio tabellare + Inden. Integr. Speciale (comprensivo 13° mensilità)	Indennità vacanza contrattuale (2022-2024) e anticipo rinnovo ^{*1}	Indennità vacanza contrattuale dal 01.04.25 al 30.06.25 ^{*2}	Indennità vacanza contrattuale dal 01.07.25 ^{*3}	Retribuzione di posizione minima	Retribuzione di posizione massima	Totale retribuzione lorda annuale minima	Totale retribuzione lorda annuale massima
FASCIA C - cl. IV	€ 37.612,59	€ 1.448,08	€ 225,68	€ 376,09	€ 8.140,00	€ 10.928,87	€ 47.802,44	€ 50.591,31
FASCIA B - cl. III	€ 47.015,77	€ 1.810,11	€ 282,10	€ 470,21	€ 8.646,00	€ 14.068,80	€ 58.224,19	€ 63.646,99
FASCIA B*/A - cl. II	€ 47.015,77	€ 1.810,11	€ 282,10	€ 470,21	€ 16.806,00	€ 26.102,22	€ 66.384,19	€ 75.680,41
FASCIA A - cl. 1B	€ 47.015,77	€ 1.810,11	€ 282,10	€ 470,21	€ 23.518,00	€ 35.912,97	€ 73.096,19	€ 85.491,16
FASCIA A* - cl. 1A	€ 47.015,77	€ 1.810,11	€ 282,10	€ 470,21	€ 35.590,00	€ 53.665,99	€ 85.168,19	€ 103.244,18
FASCIA A*- cl. 1A Enti Metropolitan	€ 47.015,77	€ 1.810,11	€ 282,10	€ 470,21	€ 43.054,00	€ 64.486,96	€ 92.632,19	€ 114.065,15

^{*1} I.V.C. per i Segretari di fascia A e B è pari a € 139,22, mentre per i Segretari di fascia C è di € 111,42 per 13 mensilità

^{*2} I.V.C. mensile per i Segretari di fascia A e B = € 21,70 e di fascia C = € 17,36, pari al 0.60% dello stipendio tabellare per tredici mensilità

^{*3} I.V.C. mensile per i Segretari di fascia A e B = € 36,17 e di fascia C = € 28,93, pari al 1,00 % dello stipendio tabellare per tredici mensilità

N.B.

- 1) Gli Enti locali, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa possono corrispondere una **RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, minima o massima**, ai sensi dell'art. 60 del CCNL del 16/07/2024 in base alle classi demografiche degli Enti e sulla base dei seguenti criteri di graduazione:

a) complessità e responsabilità delle funzioni di cui all'art. 101 del CCNL 17.12.2020 in relazione al contesto organizzativo;

b) attribuzione di funzioni aggiuntive rispetto a quelle previste dalla legge incidenti sulle responsabilità interne ed esterne, ivi comprese quelle implicanti la partecipazione ad organismi o commissioni, nonché l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

c) situazioni di oggettivo disagio del contesto ambientale, geografico ed organizzativo, anche connesse all'ubicazione della sede, a carenze di organico o a difficoltà socioeconomiche.

Nei comuni capoluogo, nelle province e nelle città metropolitane la soglia massima della retribuzione di posizione di cui al comma 1 **può essere autonomamente rideterminata**, per tener conto dell'esercizio delle funzioni in presenza di strutture complesse, **in misura non superiore al 15%**, ove sussista la relativa capacità di bilancio e nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.

Ferma restando la fascia di appartenenza di cui al comma 1, il comma 3 si applica anche, per la sola durata del periodo dell'incarico e senza effetti sul trattamento dei segretari in disponibilità, ai segretari di un comune aderente ad una Unione, a cui siano attribuite, anche temporaneamente, le funzioni di segretario dell'Unione, qualora la somma delle popolazioni dei comuni aderenti all'Unione corrisponda ad una fascia demografica superiore, in base a quanto previsto dalla tabella di cui al comma 1.

Nel periodo transitorio dal 17/07/2024 al 31/12/2024, prima dell'adeguamento stipendiale da parte dei singoli Enti, continuano ad applicarsi le precedenti regole. Il valore della retribuzione di posizione è quello indicato all'art. 58 del CCNL 16.07.2024; per calcolare l'eventuale maggiorazione, nella percentuale definita dall'Ente, si applica invece la disciplina stabilita all'art. 107, comma 4, CCNL 17.12.2020.

Pertanto, dal 17/07/2024 ed entro il 31/12/2024, gli Enti **possono procedere all'adeguamento** determinando il valore della retribuzione di posizione da corrispondere al segretario entro i valori minimi e massimi indicati dall'art.60, comma 1, del CCNL 16.07.2024.

Dal 01/01/2025, superato il periodo transitorio senza che l'Ente abbia adeguato il valore della retribuzione di posizione del segretario, le precedenti regole verranno disapplicate; pertanto al segretario sarà riconosciuta la retribuzione di posizione nella misura minima stabilita dall'art.60 comma 1, del CCNL 16.07.2024.

- 2) Sempre nell'ambito delle risorse disponibili, il comma 5 dell'art. 60 del nuovo contratto del 16.07.2024, conferma il principio in base al quale, gli Enti Locali assicurano che la retribuzione di posizione del Segretario comunale o provinciale non possa essere inferiore a quella prevista per la funzione dirigenziale più elevata all'interno dell'Ente o, in assenza di Dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa, il cd. **GALLEGGIAMENTO**. La nuova norma prevede che:

Gli enti assicurano, altresì, che nel complessivo rispetto dell'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 la retribuzione di posizione non sia inferiore a quella stabilita nell'Ente per l'incarico dirigenziale più elevato in essere o, in assenza di dirigenti, a quella più elevata, stabilita nell'Ente, per il personale con incarico di elevata qualificazione.

- 3) Al Segretario è attribuito un compenso annuale, denominato **RETRIBUZIONE di RISULTATO**, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati non superiore al 10% del proprio monte salari (elevabile al 15% in determinati casi) ai sensi dell'art.61 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16/07/24:

1. Ai segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato alla valutazione della performance, la quale dovrà tenere conto anche delle funzioni aggiuntive conferite. I criteri dei sistemi di valutazione della performance sono oggetto di confronto ai sensi dell'art. 34, comma 1 lett. b).

2. Gli enti destinano a tale compenso, con risorse a carico dei rispettivi bilanci e nei limiti della propria capacità di spesa e nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, un importo non superiore al 10% del monte salari erogato a ciascun segretario nell'anno a cui è riferita la valutazione ai sensi del comma 1.

2-bis. Gli enti possono elevare fino al 15% il limite percentuale di cui al comma 2, fermi restando i limiti della propria capacità di spesa ed il rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, nei casi di seguito indicati, limitatamente al periodo di svolgimento delle relative funzioni:

- a) segretari di enti con dirigenza;*
- b) segretari di enti privi di dirigenza a cui sia stato attribuito un incarico per la copertura di posizione apicale dell'ente temporaneamente priva di titolare, formalmente affidato in conformità all'ordinamento di ciascun ente;*
- c) segretari a cui siano attribuite le funzioni di segretario di una Unione di comuni;*
- d) enti interessati da situazioni di calamità naturale.*

2-ter. I limiti di cui ai commi 2 e 2-bis possono essere superati negli enti metropolitani, fermi restando i limiti della propria capacità di spesa e nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, qualora sia valutata l'esigenza di un allineamento rispetto alle retribuzioni complessive di livello più elevato corrisposte alla dirigenza dell'ente. A tal fine si dovrà tenere conto di tutte le componenti retributive corrisposte al Segretario, ivi compreso il cosiddetto galleggiamento e, comunque, non potrà consentire il superamento delle predette retribuzioni dirigenziali.

- 4) Al Segretario com.le e prov.le a cui sono state conferite funzioni di **DIRETTORE GENERALE**, ai sensi dell'art.108 del TUEL, nell'Ente dove svolge le sue funzioni, viene corrisposta in aggiunta alla retribuzione di posizione in godimento una specifica indennità, la cui misura è determinata dall'Ente nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa.
Con Legge 42 del 26.03.2010 art. 1, comma 1 quater lett. d, è stata prevista la soppressione degli incarichi di Direzione generale nei Comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti.
- 5) Al Segretario che ricopre sedi di segreteria convenzionate compete una retribuzione mensile aggiuntiva ai sensi dell'art. 63 del CCNL del 16/07/2024.
– cosiddetta **INDENNITA' di CONVENZIONE** - di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 56, comma 1, lett. a), b), c) e d). Al Segretario titolare di segreterie convenzionate per l'accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili. Gli oneri di cui sopra si ripartiscono tra i diversi Enti interessati secondo le modalità stabilite nella convenzione.
- 6) Al Segretario possono essere conferiti **INCARICHI DI REGGENZE E SUPPLENZE A SCAVALCO** con provvedimento motivato del Ministero dell'Interno ai Segretari titolari di sede, in via residuale rispetto all'affidamento di tali incarichi ai Segretari in disponibilità.
Al Segretario spetta un compenso nella misura del 15% sulla retribuzione complessiva di godimento per incarichi sino a 60 gg. e nella misura del 25% per gli incarichi di durata superiore. A tal riguardo si riporta integralmente l'art. 62 del CCNL del 16.07.2024:
- 1. Le reggenze o supplenze a scavalco sono attribuite ai Segretari titolari di sede con provvedimento motivato del Ministero dell'Interno, sentite le amministrazioni interessate, solo in via residuale rispetto all'affidamento di tali incarichi a segretari in disponibilità, eccezionalmente e per un tempo limitato che non può superare i 120 giorni per le reggenze ed un anno per le supplenze. Nei casi di vacanza della sede, fermo restando l'obbligo di pubblicizzazione della sede e di nomina del segretario entro i termini di legge, la reggenza può essere prorogata solo qualora la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al DPR 4 dicembre 1997 n. 465, sia risultata deserta.*
- 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, al Segretario cui venga conferito un incarico di reggenza o supplenza spetta un compenso pari al 15% della retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 56, comma 1, lett. a), b), c), d), ragguagliata al periodo di incarico per gli incarichi di durata fino a 60 giorni e del 25% della medesima retribuzione per gli incarichi di durata superiore a 60 giorni. Restano fermi i più elevati valori percentuali definiti in sede di contrattazione integrativa in base alle previgenti disposizioni contrattuali.*
- 3. Gli enti possono elevare fino al 25% la percentuale di cui al comma 2, relativa agli incarichi di durata fino a 60 giorni, in base alla propria capacità di bilancio e nel rispetto dei limiti di legge.*
- 4. Ai segretari titolari di sede, cui sia conferito un incarico di reggenza o supplenza, spetta altresì, a carico degli enti utilizzatori e nei limiti delle disponibilità di bilancio, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili secondo la disciplina di cui all'art. 63 (Retribuzione aggiuntiva in caso di*

convenzioni di segreteria) comma 2, per i casi in cui, non potendo assicurare il corretto svolgimento delle proprie funzioni da remoto, debbano garantire la propria presenza presso l'ente presso il quale svolgono la reggenza o supplenza.

5. È disapplicato l'art. 3 del CCNI del 22.12.2003 come modificato dal CCNI del 13.01.2009.

- 7) A seguito della Legge Bassanini (n.59 del 15.03.1997) è stata ampliata considerevolmente la competenza di rogito dell'ufficiale rogante; con il D. Lgs. 267/00 è stato ribadito che il Segretario può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali dell'interesse dell'Ente.

Sugli atti rogati ed autenticati dal Segretario Com.le e Prov.le, si applicano i **DIRITTI di SEGRETERIA** nella misura prevista dalla tabella D della L.604/62. Sulla base delle previsioni dettate dall'articolo 10 del D.L. n.90/2014 è stato stabilito che i diritti di rogito siano attribuiti, nel tetto di 1/5 del trattamento economico in godimento, e per una quota solamente ai segretari che svolgano la loro attività nei comuni privi di dirigenti.

Le stesse regole si applicano anche ai compensi spettanti ai vicesegretari nel caso in cui sostituiscano i segretari, fermo restando che il nuovo tetto complessivo comprende sia i compensi erogati al segretario che quelli erogati al vicesegretario.

Ai fini del calcolo dei diritti di segreteria, si rimanda al comma 3 dell'art. 56 del CCNL 16.07.2024:

Per il calcolo del compenso per diritti di segreteria previsti dalla lett. f) del comma 1, si prendono a base le voci in godimento di cui allo stesso comma 1, con esclusione della lettera e) e della stessa lett. f).

- 8) In merito agli **INCARICHI AD INTERIM** si riporta quanto disciplinato dall'art. 64 del nuovo contratto del 16.07.2024:

1. Negli enti con dirigenza, per lo svolgimento di incarichi con cui è affidata al Segretario la copertura di posizione dirigenziale temporaneamente priva di titolare, i quali siano stati formalmente affidati in conformità all'ordinamento di ciascun ente, è attribuito, a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo determinato sulla base della percentuale - da applicarsi alla retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l'incarico – stabilita presso l'ente dalla contrattazione integrativa di cui all'art. 35, comma 1, lett. c).

2. L'importo di cui al comma 1 è posto a carico del Fondo per la retribuzione di posizione e risultato di cui all'art. 57 del CCNL 17.12.2020.

3. L'importo derivante dall'applicazione della presente disciplina deve essere comunque collegato alla performance del segretario ed erogata solo all'esito della procedura di valutazione della performance stessa.

Pertanto, negli Enti con dirigenza al Segretario è attribuito un compenso determinato sulla base della percentuale da applicarsi alla retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l'incarico e tale importo è posto a carico del Fondo della dirigenza. Mentre, negli Enti senza dirigenza, al Segretario è possibile riconoscere la retribuzione di risultato nella misura percentuale del 15% del monte salari.

INFORMATIVA dell'ALBO REGIONALE del 10.06.2014 in merito al trattamento economico spettante ai segretari comunali che assumono servizio in comuni di classe inferiore.

Si informano i Signori Sindaci e i Signori Segretari comunali che con la **Circolare dell'Albo Nazionale prot. n. 3636 del 09 giugno 2014**, a firma del Prefetto Umberto Cimmino, si stabilisce la caducazione, ex lege, della deliberazione dell'Albo nazionale n.275/2001 e quindi l'abolizione del principio c.d. di "*divieto di reformatio in peius*" disposta dall'articolo 1, comma 458, della Legge 27 dicembre 2013 n.147, entrata in vigore il 01 gennaio 2014.

Ciò comporta una revisione dei trattamenti economici dei Segretari comunali e provinciali titolari presso segreterie comunali di classe inferiore rispetto a quella di appartenenza, con decorrenza dal 01 gennaio 2014.

La nuova disciplina, invece, non si applica all'ipotesi dei Segretari in disponibilità nominati in enti di classe inferiore dato che, questa fattispecie, è salvaguardata dall'articolo 19, comma 13, del DPR n. 465/1997 e dall'articolo 43 del C.C.N.L. di categoria del 16 maggio 2001.

**RETRIBUZIONE LORDA ANNUA DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
IN BASE AL VECCHIO CCNL del 17.12.2020**

Segretari Comunali e Provinciali	Stipendio Tabellare + Indennità Integr. Speciale (comprensivo 13° mensilità)	Ind.tà Vacanza Contr.le aggiornata (€ 33,43 x 13 - Fs C € 41,78 x 13 - Fs B e A)	Retribuzione di Posizione	Totale Retribuzione Lorda Annuale
FASCIA C - cl. IV	€ 36.208,59	€ 434,59	€ 7.750,00	€ 44.393,18
FASCIA B - cl. III	€ 45.260,77	€ 543,14	€ 8.230,00	€ 54.033,91
FASCIA B*/A - cl. II	€ 45.260,77	€ 543,14	€ 16.000,00	€ 61.803,91
FASCIA A - cl. 1B	€ 45.260,77	€ 543,14	€ 22.400,00	€ 68.203,91
FASCIA A* - cl. 1A	€ 45.260,77	€ 543,14	€ 33.900,00	€ 79.703,91
FASCIA A* - cl. 1A Enti Metropolitan	€ 45.260,77	€ 543,14	€ 41.000,00	€ 86.803,91